



COMUNE DI CANALE

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 12 in data 22 luglio 2011

SOMMARIO

CAPO I: NORME GENERALI	5
Art. 1 - Oggetto del regolamento	5
Art. 2 - Ambito di applicazione - Limite temporale	5
CAPO II: ELEMENTI DEL TRIBUTO	6
Art. 3 - Zone di applicazione	6
Art. 4 - Presupposto della tassa	6
Art. 5 - Esclusioni	7
Art. 6 - Soggetti passivi	8
Art. 7 - Locali in multiproprietà	9
Art. 8 - Locali ed aree tassabili	9
Art. 9 - Locali ed aree non utilizzate	11
Art. 10 - Assimilazione, per qualità e quantità, ai rifiuti urbani dei rifiuti delle attività economiche	11
CAPO III: TARIFFAZIONE	15
Art. 11 - Obbligazione tributaria	15
Art. 12 - Riduzioni di tariffe	16
Art. 13 - Agevolazioni	17
Art. 14 - Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio	18
Art. 15 - Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio	19
Art. 16 - Gettito del tributo	19
Art. 17 - Tariffe	20
Art. 18 - Attività con produzioni di rifiuti speciali pericolosi non esattamente localizzate ...	20
Art. 19 - Tassa giornaliera di smaltimento	21
CAPO IV: DENUNCE - ABBUONI	23
Art. 20 - Denunce	23
Art. 21 - Denuncia di variazione	24
Art. 22 - Riscossione del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni alternativi	24
Art. 23 - Modalità dei discarichi e dei rimborsi	24
Art. 24 - Compensazioni e accollo	25
CAPO V: GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO	26

Art. 25 - Il funzionario responsabile.....	26
Art. 26 - Sanzioni e ravvedimento	26
Art. 27 - Lotta all'evasione	27
Art. 28 - Superficie di riferimento per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria.....	28
CAPO VI: COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO.....	30
Art. 29 - Compenso incentivante al personale addetto	30
CAPO VII: DISPOSIZIONI FINALI	31
Art. 30 - Disposizioni finali.....	31
Art. 31 - Rinvio ad altre disposizioni.....	31
Art. 32 - Variazioni del regolamento	31
Art. 33 - Tutela dei dati personali.....	32
Art. 34 - Norme abrogate.....	32
Art. 35 - Individuazione delle unità organizzative	32
Art. 36 - Termine per la conclusione dei procedimenti	33
Art. 37 - Pubblicità del regolamento	33
Art. 38 - Casi non previsti dal presente regolamento	33
Art. 39 - Rinvio dinamico	34
Art. 40 - Entrata in vigore	34

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni, di seguito indicato come D.Lgs. n. 507/1993.

2. Il presente regolamento integra, altresì, la disciplina della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo.

Art. 2

Ambito di applicazione - Limite temporale

1. Il presente regolamento disciplina la materia in tutto il territorio comunale.

2. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 31, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 1, comma 7, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, il presente regolamento si applica sino all'anno precedente alla applicazione, anche in via sperimentale, della tariffa di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni.

CAPO II
ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 3

Zone di applicazione

1. L'applicazione della tassa in misura intera è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso, in regime di privativa, il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati da provvedimenti formali.

2. Nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta nelle misure ridotte stabilite dal successivo Art. 4, comma 5, e nei limiti di cui all'art. 59, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 4

Presupposto della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente Art. 3.

2. Per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

3. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affittacamere quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte delle superfici sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

5. Nelle zone di cui all'Art. 3, comma 2, nelle quali non viene effettuata la raccolta in regime di privativa, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed equiparati nei contenitori indicati dalla pubblica amministrazione ed a corrispondere la tassa in misura ridotta nella percentuale del 30% della tariffa ordinaria.

6. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nei successivi Art. 14 e Art. 15 è consentito il cumulo con quelle di cui al precedente comma.

Art. 5

Esclusioni

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree inutilizzate purché risultanti in obiettive condizioni di inutilizzabilità, privi dei relativi arredamenti così come indicato al successivo Art. 9, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili, da presentare all'ufficio tributi su apposito modulo predisposto dallo stesso ufficio.

2. Non sono comunque soggetti a tassa:

a) i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti, quali:

- soffitte, ripostigli e simili locali non abitabili;
- centrali termiche, cabine elettriche, locali contatori, vani ascensori;
- celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), forni;

- silos e simili, granai, cantine di invecchiamento (barriques), ove non si abbia, di regola, presenza umana;

- depositi di materie prime, legnaie, fienili;

- locali e aree destinati esclusivamente allo svolgimento dell'attività sportiva e la cui utilizzazione è riservata ai soli praticanti;

- fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, risultanti tali da idonea documentazione;

- cappelle votive, chiesette aperte solo in occasione di particolari ricorrenze festive;

- limitatamente ai locali ove si svolge la produzione di beni, le aree occupate da macchinari ed attrezzature di lavorazione facenti corpo con i locali e infisse stabilmente al suolo.

b) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del D.Lgs. n. 507/1993;

c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (parcheggi, aree di manovra, aree verdi, ecc.).

3. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi.

Art. 6

Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente Art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

Art. 7

Locali in multiproprietà

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

Art. 8

Locali ed aree tassabili

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissi o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi. Sono da considerarsi, in ogni caso, tassabili, le superfici utili di:

a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi e scale interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, verande, ecc.) come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, cantine, magazzini, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;

b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;

c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti;

d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate direttamente per tali attività;

e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;

f) tutti i vani, accessori e pertinenze senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici – comprese le unità sanitarie locali – dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;

g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le aree operative scoperte, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi di amministrazione, uffici, depositi, magazzini, ecc.;

h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport;

2. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali al netto dei muri, comprendendovi gli eventuali soppalchi.

3. Per i vani scala la superficie di riferimento è calcolata una sola volta per piano, in base allo sviluppo in orizzontale della scala, comprensiva dei pianerottoli.

4. Le parti comuni del condominio non adibite al solo passaggio devono essere denunciate, aggiungendo la quota di superficie così determinata a quella dei locali in uso esclusivo.

5. Si considerano aree tassabili:

I) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;

II) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;

III) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;

IV) qualsiasi altra area coperta, scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali e accessorie a locali tassabili

6. Per le aree coperte la superficie di riferimento è calcolata sul filo esterno dei pilastri e al netto di questi e dei tramezzi divisorii, comprendendovi gli eventuali soppalchi.

Art. 9

Locali ed aree non utilizzate

1. La tassa è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati, purché risultino predisposti all'uso.

2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento, oppure se allacciati ai servizi pubblici essenziali.

3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature, e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Art. 10

Assimilazione, per qualità e quantità, ai rifiuti urbani dei rifiuti delle attività economiche

1. Ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

1	Imballaggi in genere primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili)
2	Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili)
3	Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane
4	Cassette, pallets
5	Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili
6	Frammenti e manufatti di vimini e di sughero
7	Paglia e prodotti di paglia
8	Scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli e segatura
9	Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile
10	Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
11	Feltri e tessuti non tessuti
12	Pelle e similpelle
13	Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti da tali materiali, come da camera d'aria e copertoni;
14	Resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali
15	Rifiuti ingombranti
16	Imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili
17	Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
18	Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica, e simili)
19	Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
20	Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, fili di ferro e simili
21	Nastri adesivi
22	Cavi e materiale elettrico in genere
23	Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
24	Scarti in genere della produzione di alimentari purché non allo stadio liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimentari deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili

25	Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdura) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili)
26	Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi
27	Accessori per l'informatica (L. 146 22.02.1994 art. 39)
28	Teli di serra e contenitori bonificati di fitosanitari

2. I rifiuti elencati al precedente comma 1 e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi 1 Kg./mq. giornalieri.

3. Sono comunque esclusi dalla assimilazione i rifiuti degli imballaggi terziari e di quelli secondari qualora siano conferiti in raccolta indifferenziata.

4. Non sono compresi nel regime diprivativa:

- a) i rifiuti assimilati di cui è documentalmente comprovata la diretta destinazione al recupero;
- b) i rifiuti urbani destinati al recupero in impianti interni ad insediamenti industriali autorizzati in base ad accordi di programma;
- c) i rifiuti smaltiti nel luogo di produzione;
- d) i rifiuti di beni durevoli che siano consegnati dal detentore al rivenditore per il successivo ritiro dei produttori ed importatori sulla base di accordi di programma.

5. Le aziende con superfici tassabili (calcolate come previsto nel presente regolamento) superiori a 5000 mq. e con grandi quantità di rifiuti prodotti, potranno richiedere all'Amministrazione comunale di essere escluse integralmente dal regime diprivativa, raccogliendoli e smaltendoli a propri carico e spese, nel rispetto delle leggi vigenti. Le richieste dovranno essere presentate esclusivamente sui moduli predisposti dall'Ufficio Tributi comunale.

6. L'Amministrazione comunale esaminerà le domande caso per caso e, per quelle ritenute degne di accoglimento, concederà una autorizzazione speciale, valevole sino a revoca. In questo caso, entro febbraio di ciascun anno le ditte dovranno presentare all'Ufficio Tributi comunale copia della documentazione comprovante l'effettivo smaltimento dei rifiuti a propri carico e spese avvenuto nell'anno precedente.

7. Le aziende saranno comunque tenute alla presentazione delle denunce dei locali ed aree tassabili, anche di quelle di variazione, e a consentire l'accertamento da parte degli uffici comunali dell'effettivo smaltimento in proprio.

8. La tassa rifiuti delle aziende autorizzate allo smaltimento in proprio sarà iscritta a ruolo per la sola percentuale del costo di spazzamento di vie e piazze, calcolata dagli Uffici comunali sul costo complessivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come previsto in bilancio. La mancata presentazione della documentazione di cui al precedente comma 6 comporterà il recupero integrale della tassa non iscritta a ruolo.

CAPO III
TARIFFAZIONE

Art. 11

Obbligazione tributaria

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe come determinate negli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata denuncia di cessazione debitamente accertata.

3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione al Comune, appena intervenuto e comunque entro il 20 gennaio dell'anno successivo al suo verificarsi.

4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

a) quando l'utente, che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione, dimostra di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;

b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio;

c) su accertamento dell'Ufficio di Polizia municipale.

Art. 12

Riduzioni di tariffe

1. In virtù della facoltà concessa dall'art. 66, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 507/1993, le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei casi di cui al seguente prospetto:

1	Abitazioni con unico occupante che abbia compiuto o compia, nell'anno di riferimento dell'imposizione, il 50° anno di età.	Riduzione del 33,3% della tariffa
2	Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.	Riduzione del 33,3% della tariffa

2. Le riduzioni tariffarie di cui al comma precedente sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione o in successive dichiarazioni e documentazioni presentate e sottoscritte dal contribuente. Le denunce e dichiarazioni dovranno essere presentate almeno un mese prima della data di emissione del ruolo della tassa rifiuti; oltre questo termine, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

3. Per l'applicazione della riduzione di cui al punto n. 1 della precedente tabella, per i contribuenti non anagraficamente residenti è richiesta una autocertificazione di composizione del proprio nucleo familiare.

4. Per l'applicazione della riduzione di cui al punto 2 della precedente tabella l'ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

5. La tariffa unitaria è altresì ridotta del 20% per le utenze civili che si impegneranno ad autosmaltire la frazione organica dei propri rifiuti solidi urbani, attraverso la pratica del compostaggio domestico, su terreni in loro disponibilità. A tale fine gli utenti dovranno dichiarare, entro il 31 marzo del primo anno in cui viene esercitata l'opzione, mediante autocertificazione da

presentarsi esclusivamente sui moduli predisposti dall'Ufficio Tributi, e sotto la loro personale responsabilità:

a) di impegnarsi ad auto-smaltire i rifiuti organici attraverso la pratica del compostaggio domestico;

b) di avere la disponibilità, personale o dei familiari, nell'ambito comunale, di un appezzamento di terreno (la disponibilità dovrà essere dimostrabile con: titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento; contratto di locazione; contratto di comodato d'uso);

c) che il terreno sul quale verrà effettuato il compostaggio (fondo agricolo, orto di casa colonica, giardino di villa, ecc.) è posto nelle immediate vicinanze dell'abitazione e comunque non oltre un raggio di 200 metri dalla stessa, è sufficientemente ampio e di comodo accesso;

d) di praticare il compostaggio tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbo ai vicini e non dare luogo all'emissione di odori molesti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e del decoro;

e) di accettare di sottoporsi agli accertamenti sulla veridicità di quanto dichiarato, con controllo da parte degli incaricati dal Sindaco.

6. Sono comunque escluse dalla pratica del compostaggio domestico le aree esterne condominiali, sia che siano di proprietà comune che assegnate in via esclusiva.

7. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 13

Agevolazioni

1. In applicazione dell'art. 67 del D.Lgs. n. 507/1993 sono stabilite le seguenti agevolazioni:

a) esenzione totale per locali ed aree della casa di riposo: Ospedale Ricovero "P.Toso" che persegue una finalità di alto rilievo sociale;

b) esenzione totale per i locali destinati in via esclusiva all'esercizio dei culti ammessi dallo Stato.

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 14

Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio

1. Se si verifica all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente Art. 3, comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto – sino alla regolarizzazione del servizio – ad una decurtazione del 30% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione, per raccomandata, all'ufficio tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

2. Il responsabile dell'ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.

3. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

Art. 15

Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.
2. Se il mancato svolgimento del servizio si protrae a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiara l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiara terminata la situazione di danno.
3. L'utente che abbia provveduto in proprio alla rimozione delle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione, da parte del comune, di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 50% di quanto dovuto per il periodo considerato.

Art. 16

Gettito del tributo

1. La tariffa della tassa è determinata, dalla giunta comunale, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato in applicazione delle vigenti norme nel tempo.
2. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio e dovrà assicurare la copertura della spesa nella misura ed in applicazione delle norme vigenti nel tempo.
3. Ai fini della determinazione del costo dei servizi viene considerata, in virtù del combinato disposto dell'art. 31, comma 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 1, comma 7, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 17

Tariffe

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 31, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 1, comma 7, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel territorio di questo comune continuano ad applicarsi, sino all'anno precedente all'applicazione delle tariffe del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, i criteri di commisurazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani adottati per le tariffe vigenti nell'anno 1998.

2. Le tariffe della Tassa Smaltimento Rifiuti sono adottate dall'Amministrazione Comunale con proprio atto deliberativo e mantengono la validità sino ad una deliberazione successiva.

Art. 18

Attività con produzioni di rifiuti speciali pericolosi non esattamente localizzate

1. Per le seguenti attività, ove risulti di difficile determinazione la superficie in cui si producono rifiuti speciali pericolosi, in quanto le relative operazioni non sono esattamente localizzate, è prevista l'applicazione di un'apposita tariffa su tutte le superfici:

N.	ATTIVITA'
1	Lavanderie a secco, tintorie non industriali
2	Laboratori fotografici, eliografie
3	Autoriparatori, autocarrozzerie, elettrauto, distributori di carburante, gommisti
4	Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici, studi medici, veterinari
5	Laboratori di analisi
6	Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi
7	Aziende agricole, macelli

8	Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie
9	Segherie, falegnamerie, lavorazioni legno e compensati

2. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

Art. 19

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993. È temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti), rapportata a giorni e maggiorata del 50%, senza alcuna riduzione di superficie nel caso di occupazione di area. Si applica la tariffa giornaliera anche se l'occupazione o la detenzione temporanea di locali od aree pubbliche è limitata ad alcune ore del giorno.

3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare, per l'intero importo, contestualmente alla tassa ovvero al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, alla prima scadenza prevista dalle normative vigenti, in conto corrente postale di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 507/1993. Se la T.O.S.A.P. o il canone non sono dovuti, la tassa giornaliera dovrà essere versata all'atto dell'occupazione, con il medesimo modello di versamento.

4. Il versamento della tassa giornaliera non è dovuto qualora l'importo da pagare non superi la cifra di euro 3,00.

5. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

CAPO IV
DENUNCE - ABBUONI

Art. 20

Denunce

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune è redatta sugli appositi moduli predisposti dal comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del D.Lgs. n. 507/1993, e deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'ufficio tributi del comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data del timbro postale di spedizione.
3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.
4. Non sono valide, agli effetti del presente articolo, le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.
5. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente Art. 19, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa.

Art. 21

Denuncia di variazione

1. La denuncia di cui all'Art. 20, comma 1, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'Art. 20, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti Art. 12 e Art. 13.

Art. 22

Riscossione del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni alternativi

1. La riscossione spontanea del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni è effettuata a mezzo ruoli nei limiti e con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 72 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 32 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

2. La tassa non è iscritta nei ruoli (o comunque nei provvedimenti di riscossione) qualora l'importo da pagare, al netto delle addizionali, non superi la cifra di euro 3,00.

Art. 23

Modalità dei discarichi e dei rimborsi

1. Il discarico della tassa spettante al contribuente opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.

2. Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dalle norme vigenti.

Art. 24

Compensazioni e accollo

1. Relativamente agli istituti della compensazione e dell'accollo si rimanda a quanto previsto nel Regolamento Generale delle Entrate comunali.

CAPO V
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

Art. 25

Il funzionario responsabile

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dalla giunta comunale. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 26

Sanzioni e ravvedimento

1. Per le seguenti infrazioni trova applicazione l'art. 76 del detto D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;
- b) denuncia originaria o di variazione risultata infedele;
- c) omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionari;

d) mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 73, comma 3/bis, del D.Lgs. n. 15 novembre 1993, n. 507.

2. Per gli omessi o tardivi pagamenti della tassa giornaliera si applicano le norme di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

3. Per il ravvedimento si applicano le norme di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

4. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, la sanzione prevista dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come successivamente integrato dall'articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003, n.3, e dall'articolo 1-*quater* del Decreto Legge 31 marzo 2003, n. 50.

5. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto del suolo pubblico, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

6. Per le violazioni alle norme di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le sanzioni ivi previste.

Art. 27

Lotta all'evasione

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali organizzano il servizio come segue:

a) **UFFICIO TRIBUTI:**

- assicura la conservazione delle denunce di cui al precedente Art. 20 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposito classificatore, raggruppate per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica;
- assicura la corretta e completa gestione dello schedario informatizzato dei contribuenti;
- informa le utenze dei loro doveri, a mezzo di manifesti affissi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, di avvisi o altro, fermo restando, in mancanza, l'obbligo di denuncia di cui al precedente articolo Art. 20.

b) **UFFICIO TECNICO:**

- assicura all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione, anche per quanto riguarda le banche dati catastali e il collegamento con l'Agenzia del Territorio.

c) **UFFICIO COMMERCIO:**

- assicura la tempestiva comunicazione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

d) UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE:

- coadiuva l'Ufficio Tributi negli accertamenti, se richiesto, e nella notifica di atti.

e) UFFICIO ANAGRAFE:

- invita i cittadini, in occasione di iscrizioni o variazioni anagrafiche, a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al precedente Art. 20;

- assicura la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

2. Gli uffici comunali sopra citati dovranno comunque consentire agli incaricati dell'ufficio Tributi la consultazione di tutte le pratiche svolte o archiviate che possano essere utili ai fini degli accertamenti.

3. Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, assicurano, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

Art. 28

Superficie di riferimento per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria

1. Ai sensi dell'art. 70, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dall'art. 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la superficie di riferimento delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria, non può essere inferiore, ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, all'80 per cento della superficie catastale delimitata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

2. Il funzionario responsabile del tributo effettua l'incrocio dei dati comunali con quelli dell'Agenzia del Territorio secondo le modalità di interscambio stabilito con provvedimento del direttore dell'agenzia stessa; verifica la corrispondenza della superficie tassata con le risultanze catastali e modifica d'ufficio, compatibilmente con le distinzioni tariffarie, le superfici che risultano

inferiori alla percentuale di cui al precedente comma 1. Della modifica d'ufficio ne dà tempestiva comunicazione al contribuente interessato.

CAPO VI

COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Art. 29

Compenso incentivante al personale addetto

Ai sensi dell'Art. 59, 1° comma, lett. p) del D.Lgs. 446/1997, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'Ufficio Tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati.

Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e quant'altro previsto nel contratto collettivo di lavoro (C.C.N.L.).

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

Art. 31

Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, alle speciali norme legislative vigenti in materia nonché al regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

Art. 32 Variazioni del regolamento

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione ai contribuenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.

Art. 33 Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Art. 34 Norme abrogate

1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 35

Individuazione delle unità organizzative

1. Ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

NUM. D’ORD.	OGGETTO	SETTORI DI INTERVENTO	UFFICIO
1	Applicazione tariffa/tassa raccolta rifiuti solidi urbani	Servizio tributi	Servizio tassa raccolta rifiuti solidi urbani

Art. 36

Termine per la conclusione dei procedimenti

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 3, c. 6-bis, del D.L. 14.03.2005, n. 35, vengono fissati come dal seguente prospetto:

NUM. D'ORD.	INTERVENTI	GIORNI UTILI DECORRENTI DALLA RICHIESTA
1	Richiesta chiarimenti sull'applicazione del tributo	15
2	Richiesta scritta di informazioni e notizie	30
3	Risposta ad esposti	30
4	Discarico di quote indebite del tributo	30

Art. 37

Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico presso l'Ufficio Tributi Comunale perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 38

Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - b) lo statuto comunale;

- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 39

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 40

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2012.